



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 479 DEL 6.07.2021

**OGGETTO: OBBLIGO USO MASCHERINE FACCIALI IN
AREE PUBBLICHE E/O APERTE AL PUBBLICO DEL
TERRITORIO COMUNALE – DIVIETI RELATIVI AL
CONSUMO DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI**

IL VICE SINDACO

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità

- il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamati:

- l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;
- Il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021;
- Il Decreto Legge del 23 febbraio 2021 n. 15;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che all'art.

- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30;
- il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;

PRESO ATTO che con la circolare del Ministero della Salute n. 10154 del 15 marzo 2021, è stato trasmesso il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 recante "Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19";

VISTA da ultimo l'ordinanza del Ministro della Salute 18 Giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 19 giugno 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento n. 21/72/CR04/COV19 del 26 maggio 2021, recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"»

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'andamento della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia connesso al diffondersi anche nel nostro territorio delle varianti del virus richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni più rischiose di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Diamante;

CONSIDERATO, che il contesto particolare del Comune di Diamante richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Diamante che, nonostante un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza, non consente di garantire la piena attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- la critica situazione della sanità regionale che non consentirebbe di far fronte - specie in periodo dell'anno in cui si registrano le numerosissime presenze di vacanzieri e persone di rientro da altre località - ad un riacutizzarsi della emergenza epidemiologica;

VISTA che l'attività della Polizia Municipale sul territorio comunale ha evidenziato le criticità connesse alla notevole affluenza, crescente in modo esponenziale nelle ultime settimane, di turisti provenienti dalle altre località limitrofe della costa tirrenica e da altre regioni di Italia, nonché quelle collegate ad alcuni comportamenti che rilevano sia sotto l'aspetto del crearsi di situazione di assembramento ma anche sotto il profilo dell'ordine pubblico;

DATO ATTO che nelle condizioni date non è possibile garantire in determinate fasce orarie e in particolari zone del territorio comunale il distanziamento sociale indicato quale una delle principali misure contro la diffusione del virus Covid19, in particolare sono evidenti situazioni di assembramenti nei luoghi delle passeggiate e in corrispondenza dei numerosi esercizi aperti durante il periodo estivo, dove oltre a tutti gli avventori che trovano posto a sedere nei Bar, Pizzerie e Pubblici esercizi, vi è una moltitudine di persone che si intrattengono fino a tardissima sera e nei luoghi della cd. "movida" fino a notte inoltrata, occupando le zone antistanti del lungomare e dei vicoli del centro storico non garantendo così la distanza sociale raccomandata per combattere la diffusione del virus Covid19.

CONSIDERATO, altresì, che il centro storico di Diamante e Cirella è costituito da stradine di ridotte dimensioni di larghezza che non garantiscono – specialmente in considerazione della sia pur moderata ripresa dell'attività turistica – il rispetto del distanziamento sociale per tutte le persone che, per qualsiasi ragione transitano contemporaneamente in tali stradine;

CONSIDERATO che è indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19, disponendo l'utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) in tutte le descritte situazioni di pericolo di contagio, dato che il contagio avviene attraverso piccolissime goccioline di saliva che emettiamo nel parlare, tossire, starnutire (goccioline di Flugge) e restano sospese nell'aria o contaminano oggetti e superfici con le quali vengono a contatto, e che il contagio avviene in maniera diretta attraverso l'inalazione di queste goccioline sospese nell'aria da parte di altri individui, oppure in via indiretta toccando le superfici contaminate e portando le mani agli occhi, al naso o alla bocca;

RILEVATO che l'utilizzo delle mascherine, in ogni caso:

- riduce drasticamente la propagazione di queste goccioline da parte di individui infetti;
- riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la contaminazione delle superfici, riducendo la carica virale di una probabile infezione;
- riduce la contagiosità per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici, riducendo anche la distanza interumana di propagazione del virus;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

RITENUTO che il contesto descritto impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento , anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio comunale, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Diamante;

EVIDENZIATO, altresì, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata della Calabria in "Zona Bianca", si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 e che la consumazione di bevande alcoliche concorre a determinare comportamenti palesemente contrari all'ordinato vivere civile in quanto:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- la zona del centro di Diamante, ma anche in alcune zone di Cirella, dove sono ubicati numerosi locali ed esercizi di vicinato ed è pertanto più facile approvvigionarsi di bevande alcoliche, è frequentemente teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;

•sempre più numerosi sono gli esposti/denunce e segnalazioni pervenuti alle forze dell'ordine e alla polizia locale ed anche agli amministratori locali che hanno evidenziato come, a causa di quanto sopra narrato, alcune zone siano spesso teatro di episodi indecorosi, quando non addirittura sfocianti in atti vandalici e/o criminosi;

Visti:

•il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;

•la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati"; •l'art 688 del Codice Penale;

•l'art 7 comma 15 bis del DLG. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

Tutto ciò premesso visto e considerato;

ORDINA

Con decorrenza dal **7 luglio 2021 (fino a revoca e/o modifica della presente)**

1) nei luoghi di maggiore afflusso turistico e di maggiore utilizzo delle strade cittadine, **tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 1.00, è fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) a chiunque transiti sul territorio del Comune di Diamante e frequenti le aree pubbliche e/o aperte al pubblico di seguito elencate:**

- nel Centro abitato di Diamante, nel perimetro delimitato dalle seguenti strade comunali: - Ponte Francesco Augeri (già Ponte Corvino), Piazza XI Febbraio, Corso Vittorio Emanuele – fino all'intersezione con Via P. Mancini, Via Teresa Benvenuto, Via Mazzini e Via Cavour;

- lungomare Ludovico Fabiani (cd. Lungomare Vecchio)

- Centro della frazione di Cirella.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti."

2) **il divieto assoluto per i bar ed i pubblici esercizi (pub, ristoranti, pizzerie, paninoteche etc.) ed attività artigianali (anche per mezzo di distributori automatici) di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.** Tale divieto si aggiunge al divieto imposto per legge di vendita

di alcolici a soggetti minorenni con qualsiasi forma di somministrazione (al banco, per asporto, con consegna a domicilio, con consumazione ai tavoli etc.).

- 3) il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni h 24 nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico del territorio comunale ivi comprese le strade, tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, "dehors", etc.**

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al punto n. 1 presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia.

- l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui ai punti nn. 1 e 2 della presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81. Ai sensi dell'art. 16 della legge n.689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00. All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.

DISPONE

➤ **CHE** copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- al Presidente della Regione Calabria
- al Prefetto di Cosenza
- Alla Questura di Cosenza
- Alla Polizia Locale
- Guardia di Finanza di Scalea
- Stazione Carabinieri di Diamante

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 6/07/2021



IL VICE SINDACO
Geom. Giuseppe PASCALE

